



COMUNE DI ARBUS

Provincia Sud Sardegna

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 62 del 19/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N.2

L'anno 2023 ,il giorno 19 del mese di Dicembre con inizio alle ore 09.25, nell'aula consiliare del Municipio di Arbus sito in via Pietro Leo 55, in sessione Straordinaria, pubblica, di Prima convocazione, convocato con avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai signori:

	Presente		Presente
Salis Paolo (Sindaco)	Si	Pili Annamaria	No
Murtas Simone	No	Pani Alessandro	Si
Peddis Alessandra	Si	Concas Giampiero	Si
Vacca Sara	Si	Schirru Michele	Si
Collu William	Si	Tatti Annita	Si
Raccis Toniella Anna	Si	Pilia Agostino	Si
Atzeni Michele	Si	Aru Veronica	No
Desideri Chiara	Si	Lussu Gianni	Si
Atzeni Enrico	Si		

Totale Presenti 14

Totale Assenti 3

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Dott. Simone Pietro Loi.

Verificato il numero legale, il Presidente Consigliere Pani Alessandro mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento in oggetto, quindi concede la parola all'Ass.re Collu che procede ad illustrare la proposta in trattazione;

Interviene il Cons.re Lussu, il quale evidenzia le proprie perplessità che in questo momento storico si approvi l'imposta in oggetto, anche riguardo agli adempimenti burocratici che gravano sugli imprenditori;

Interviene la Cons.ra Tatti per rilevare che le risulta la delusione di alcuni operatori di non aver avuto possibilità di partecipare all'incontro per impegni lavorativi, invitando quindi a riconsiderare le decisioni in merito;

Interviene l'Ass.re Collu per ricordare il percorso con cui si è giunti alla decisione della istituzione dell'imposta di soggiorno, di cui gli amministratori devono assumersi le responsabilità di prendere le determinazioni in merito.

Alle ore 12:27 si sospende la seduta;

Alle ore 12.37 riprendono i lavori del Consiglio, sono tutti presenti i 14 componenti il Consiglio iniziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione 62 del 06/12/2023 del Responsabile del Servizio Settore N.5 : Tributi

Premesso che l'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, ha previsto la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno il cui gettito è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

Dato atto che la predetta disposizione legislativa prevede che:

- l'istituzione dell'imposta è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'imposta grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;
- l'art.4, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n. 95 dispone che *“a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n°296, nonché in deroga all'articolo 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n°208”*;

Rilevato che in data 24 novembre 2023, mediante Deliberazione del Consiglio comunale, si è provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno, composto di 14 articoli;

Rilevato che all'articolo 2 comma 3 del citato Regolamento si statuisce quanto segue:

3. “Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Arbus”

Constatato che, nella formulazione attuale come sopra descritta, non sono menzionate le attività ricettive agriturismo, che rappresentano una importante fetta del comparto turistico arburese sia come numero di ospiti che come numero di strutture;

Ritenuto che, pertanto, risulta necessario per una migliore comprensione rispettare e seguire la suddivisione delle attività turistica nelle tre macro categorie in particolare: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive all'aria aperta; strutture extralberghiere previste dalla legge regionale 16 del 28 luglio 2017 oltre, come detto, inglobare le due fattispecie di agriturismi e ititurismi e turismo rurale, come da L.R. n. 27 del 12 agosto 1998 e n° 11 del 11 maggio 2015;

Rilevata, perciò, la necessità di modificare l'articolo 2 comma 3 con il seguente testo:

“3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ittiturismi, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Arbus.”;

Valutato, altresì l'articolo 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, precisando al successivo comma 15-quater che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15;

Acquisiti sulla proposta di cui alla della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, resi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Sentite le seguenti dichiarazione di voto:

- il Cons.re M. Schirru, annuncia astensione;
- il Cons.re M. Atzeni per annunciare voto a favore;

Chiamato a votare, con presenti 14, votanti 10, voti a favore 10, voti contrari nessuno; astenuti 4 (i Cons.ri Schirru, Tatti, Pilia e Lussu):

DELIBERA

- 1. Di dare atto** di quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di modificare** l'articolo 2, comma 3, del predetto regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno adottato da questo Consiglio il 24 novembre 2023, il cui testo previgente è:
 - 3. “Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Arbus”*

con il seguente testo:

- “3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici,*

agriturismi, itturismi, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Arbus.”;

- 3. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4. Di dichiarare**, con separata votazione unanime dal medesimo esito di quella principale, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE

Pani Alessandro

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Simone Pietro Loi

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il fino al

Arbus,

L'impiegato incaricato

Attesto che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Arbus,

L'impiegato incaricato
